

Pensioni – Rivalutazione contributiva da esposizione ad amianto - Prescrizione decennale – Presentazione di istanza amministrativa all'INAIL - Successiva presentazione di domanda di pensionamento all'INPS – Decorrenza della prescrizione.

Corte di Appello di Milano – 18.01.2018 n. 2130– Pres. Rel. Casella - INPS (Avv. Mogavero) – M.R.L. (Avv. Miani).

In caso di presentazione di istanza amministrativa all'INAIL per il riconoscimento di avvenuta esposizione ad amianto e di successiva domanda di pensione di anzianità all'INPS, il termine di prescrizione decennale per la rivalutazione contributiva inizia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, considerato che da quel momento si ha piena consapevolezza dell'esposizione.

FATTO - Il Tribunale di Como con sentenza n. 151/2015 ha accolto il ricorso promosso da Roberto M., il quale, deducendo di aver subito esposizione qualificata ad amianto dal 10.1.1978 al 31.11.2000, chiedeva la condanna dell'Istituto alla rivalutazione del periodo contributivo con il coefficiente 1.50 e alla conseguente liquidazione della pensione tenendo conto della maggiore anzianità.

L'Inps si costituiva eccependo la decadenza ex art. 1 comma 2 D.M. 16179/04, nonché l'inammissibilità del ricorso per la decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, la prescrizione decennale del diritto di rivalutazione dei periodi di esposizione ad amianto, la necessità di integrare il contraddittorio con l'INAIL.

Il Giudice di prime cure, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1 D.M. 16179/04 in quanto ha ritenuto non applicabile la norma a tutti coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano già presentato domanda all'INAIL come il ricorrente.

Il primo Giudice ha respinto anche l'eccezione di decadenza triennale ex art 47 D.P.R. 339/1970, rilevando che il ricorrente aveva inoltrato la domanda all'INPS per il riconoscimento dei benefici connessi all'esposizione all'amianto il 27.3.2013 ed aveva depositato il ricorso nel triennio a decorrere dai termini indicati nella norma.

Il primo Giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale, affermando che la consapevolezza della esposizione ad amianto - momento in cui comincia a decorrere il diritto - doveva essere ritenuta coincidente con la domanda di pensionamento nel marzo 2013.

Quanto alla legittimazione passiva, il Giudice di prime cure ha affermato che l'INPS è l'unico soggetto legittimato passivo e che l'INAIL difetta di legittimazione passiva in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto di natura previdenziale. Nel merito il Tribunale ha ritenuto fondate le domande, accogliendo le conclusioni del CTU il quale ha accertato che il ricorrente è stato esposto ad amianto in misura superiore a quella consentita dagli artt. 24 e 31 D.Lgs. 277/1991 in misura superiore al valore limite di 100 fibre/litro per oltre un decennio con una media di 8 ore al giorno.

Contro la sentenza ha proposto appello l'INPS per i seguenti motivi di appello. L'appellante insiste per la decadenza dell'avverso ricorso. L'appellante ritiene applicabile l'art 47 comma 5 del D.L 269/03 che prevede l'onere di ripresentare la domanda all'INAIL a pena di decadenza entro il 15.6.2005 anche a coloro che sono destinatari della disciplina previgente più favorevole; l'appellante rileva che M. ha presentato domanda di riconoscimento del periodo di esposizione all'amianto il 24.10.2002 e pertanto è decaduto ex art 47 D.P.R. 639/70 dal potere di presentare la domanda in via giudiziaria depositata 15 anni dopo; l'appellante sottolinea che il Sig. M. ha acquisito la consapevolezza della sua esposizione all'amianto nel 2002 in cui ha presentato domanda all'INAIL e non nel 2013 quando ha presentato domanda all'INPS; pertanto alla data di

presentazione della domanda all'INPS e della domanda giudiziaria, il termine decennale di prescrizione era già completamente decorso.

L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto ritiene che la soccombenza sia del tutto incolpevole dato che il riconoscimento o meno del diritto non dipende dall'INPS ma dalla competente INAIL.

Il Sig. M. si è costituito regolarmente per il gravame, contestando le eccezioni di decadenza e di prescrizione dell'INPS, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

DIRITTO - L'appello è fondato per le ragioni di seguito precisate.

In applicazione del principio di economia processuale e della "ragione più liquida", ripetutamente avallato dalla Suprema Corte di Cassazione, il Giudice "non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia più evidente e quindi più rapidamente risolvibile: tale principio risponde alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzate attraverso gli artt. 24 e 111 Cost., e persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli" (cfr. Cass. Civ. sez. un. 8 maggio 2014 n. 9936).

Il principio della ragione più liquida, quindi, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. Civ., Sez. VI, 28.5.2014 n. 12002).

Nella specie, tutte le questioni sottoposte all'esame di questa Corte possono ritenersi assorbite a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile - Cass., sez. un., 9219/2003) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo-previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.

Non si è in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione ("la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (...) non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" - così Corte cost. 376/2008 (1)).

Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto; non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.

Alla luce del suddetto orientamento e proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

Da tanto consegue che non è immune da censure la decisione del primo Giudice che ha ritenuto che la piena consapevolezza dei fatti che connotano il diritto azionato, con riferimento al periodo gennaio 1978/dicembre 2000, dovesse coincidere con l'istanza di pensionamento del lavoratore (27 marzo 2013) anziché con l'istanza amministrativa, inoltrata all'INAIL fin dal 24 ottobre 2002, per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione per il predetto periodo, considerato che la presentazione di tale istanza presuppone in capo al lavoratore la piena convinzione di essere stato esposto ad amianto in quel determinato periodo. Conseguentemente, dovendosi ritenere acquisita la consapevolezza dei fatti al momento della presentazione della domanda all'INAIL, la successiva domanda di pensione di anzianità risulta essere intervenuta quando il diritto alla rivalutazione si era già prescritto.

Tali conclusioni sono supportate dalla recente sentenza della Suprema Corte (2-2-2017, n. 2856) che, nell'affrontare una fattispecie analoga, ha chiarito che la consapevolezza dei "fatti" non possa farsi risalire ad un periodo successivo alla domanda amministrativa inoltrata all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione ("essendo già a tale data certamente acquisita la consapevolezza dell'esposizione") e che, quindi, non possa coincidere con la successiva domanda di pensionamento, che - per interrompere la prescrizione del diritto alla rivalutazione - deve intervenire entro dieci anni dalla domanda rivolta all'INAIL, in assenza di ulteriori atti interruttivi.

L'appello merita accoglimento e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere rigettato il ricorso proposto in primo grado da M. R. L. a causa dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato.

Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti atteso che solo recentemente la Suprema Corte ha risolto la questione, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2008, p. 1000